

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 12-2018 - Venerdì 30 marzo 2018

In questo numero:

- **Eventi successivi al 31 dicembre: esposizione in bilancio**
- **Nuovo bilancio «XBRL»**
- **Servizi immobiliari in ambito comunitario**
- **Nuovo modello per la comunicazione dei dati della liquidazione IVA periodica**
- **Rivalutazione dell'erede, rimborso dell'imposta del de cuius**

LEGAL

- **L'uso sporadico dei beni aziendali per fini personali.**

Quando c'è spazio per il licenziamento?

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE: ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Con una risposta dello scorso 19 marzo, l'OIC è intervenuto per chiarire il trattamento contabile e di bilancio di quei fenomeni che, pur di **competenza** di un esercizio, sono **definiti** nel loro ammontare **dopo la scadenza** della stesso (ma **prima** della **redazione del bilancio**). E' il caso, ad esempio, di una causa legale o di un contenzioso fiscale che si concludono nel mese di febbraio, oppure di un rinnovo di un contratto aziendale, scaduto nel dicembre, che viene definito in gennaio con emolumenti imputabili all'anno precedente. Secondo l'Organismo di contabilità, per questi fenomeni, in sede di redazione del bilancio (dell'esercizio appena chiuso), è previsto l'**adeguamento del fondo** al valore puntuale, senza modifica della modalità di contabilizzazione dell'onere. Resta **da stabilire** se, anche per l'incidenza fiscale di questi fenomeni, valga la "**derivazione rafforzata**". Su tale punto dovrà pronunciarsi (in tempo utile) l'Agenzia delle Entrate.

NUOVO BILANCIO "XBRL"

Le **società di capitali** dovranno adottare, per i bilanci chiusi al 31.12.2017, la **nuova tassonomia "XBRL"**, che ha subito le necessarie variazioni per adeguarsi alle numerose **integrazioni e modifiche** apportate agli articoli del **Codice Civile**. Lo scorso 23.2.2018, UNIONCAMERE ha pubblicato il manuale operativo, che dedica un paragrafo al bilancio delle **micro imprese**, disciplinandone il contenuto. Come noto, l'art. 2435 del Codice Civile definisce *micro imprese* le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, **non** hanno **superato** due dei seguenti tre parametri: **attivo** euro **175.000**, **ricavi** delle vendite e delle prestazioni euro **350.000**, **dipendenti** occupati in media nell'esercizio n. **5**. Le **micro imprese** sono **esonerate** dalla redazione del **Rendiconto finanziario** e dalla **Nota integrativa**, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino riportate le **informazioni** previste dall'**art. 2427, commi 1 e 9**, del **Codice Civile**. Quindi, il bilancio delle micro imprese può essere composto **soltanto** dallo **Stato patrimoniale** e dal **Conto economico**, per i quali la forma ed i contenuti sono gli stessi di quelli del bilancio in forma abbreviata.

SERVIZI IMMOBILIARI IN AMBITO COMUNITARIO

Come noto, dall'1.1.2017 sono entrate in vigore le nuove regole comunitarie attinenti agli **immobili** ed i **servizi immobiliari**, per effetto del regolamento UE n. 1042/2013, che ha inserito nel regolamento preesistente (regolamento UE n. 282/2011) gli articoli 13-ter e 31-bis. Il primo articolo definisce il **bene immobile**, il cui elemento caratterizzante è la **fissità**, fornendone un **elenco esaustivo** (non esemplificativo). L'art. 31-bis, invece, fornisce un **elenco esemplificativo** (non esaustivo) di **servizi** che si considerano **relativi** ad un **bene immobile**, per i quali, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il riferimento è costituito dall'art. **7-quater** del D.P.R. n. 633/1972 (che prevede la **territorialità** dell'imposta nel paese ove è **situato l'immobile**). La norma prevede tra i **servizi immobiliari**: - i servizi **legali**, tra cui l'attività per la predisposizione dell'atto di vendita dell'immobile, anche nel caso in cui il trasferimento non si compia; - servizi di **sorveglianza** o sicurezza; - **valutazione** dei beni immobili, anche ai fini assicurativi; - **locazione**, anche finanziaria; - **prestazioni alberghiere**; - **intermediazione** nella vendita e nella locazione (anche finanziaria). **Non** sono invece considerati **servizi immobiliari**: - i servizi **pubblicitari**; - il **magazzinaggio** di merci in un bene immobile, se non è assegnata ad uso esclusivo del destinatario alcuna parte specifica dell'immobile); - la messa a disposizione di **stand in fiere** ed i servizi correlati; - l'elaborazione di **planimetrie** per fabbricati o per loro parti; - la **gestione del portafoglio** di investimenti immobiliari.

NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

L'Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 62214 del 21.3.2018, ha approvato un **nuovo modello** per l'adempimento in oggetto, da adottare **a partire** dalla liquidazione del **primo trimestre 2018** (scadenza 31.5.2018). Il **vecchio** modello potrà essere eventualmente utilizzato per **correggere i dati del 2017, fino al prossimo 30 aprile**. Le novità del modello sono essenzialmente: - l'introduzione nel **rigo VP1** della casella "operazioni straordinarie", che va barrata nel caso di **trasferimento** del **credito IVA** alla società avente causa (da parte della società dante causa). La compilazione della casella interessa inoltre i contribuenti che adottano la **liquidazione IVA di gruppo**, nel caso in cui questa si **interrompa** in corso d'anno e la società

controllante riporti nel **rigo VP8 le eventuali eccedenze** di credito trasferite al gruppo e non compensate; - al **rigo VP13** è introdotta la casella **"Metodo"**, che va compilata indicando il codice relativo al **metodo** utilizzato per la determinazione dell'**acconto IVA** (1- storico, 2- previsionale, 3- analitico, 4- metodi speciali). Le istruzioni al modello recepiscono i **chiarimenti dell'Agenzia**, resi noti di recente: - **non** devono trasmettere la **comunicazione** i contribuenti che nel trimestre di riferimento **non** hanno compiuto **alcuna operazione**, né attiva, né passiva, e **non** devono **riportare** un **credito** proveniente dal **trimestre precedente**; - in caso di correzione di errori **prima** della presentazione della **dichiarazione IVA**, va trasmessa una **nuova comunicazione** (qualora invece la **dichiarazione IVA** sia già stata **presentata**, si provvede a correggere **solo quest'ultima**).

RIVALUTAZIONE DELL'EREDE, RIMBORSO DELL'IMPOSTA DEL DE CUIUS

Con la sentenza n. 3188/14/17, la Commissione Tributaria dell'Emilia Romagna ha concesso all'**erede** il **rimborso dell'imposta sostitutiva, versata dal de cuius** per la rivalutazione di un terreno, in quanto lo stesso erede aveva provveduto ad una **nuova rivalutazione** (dello stesso terreno). La Commissione ha motivato il rimborso stabilendo che ogni qual volta il **de cuius** avrebbe avuto diritto alla restituzione di un'imposta indebitamente versata, il rimborso spetterebbe di diritto all'**erede** che **vi subentra in tutti i rapporti patrimoniali**; **negando** il rimborso si incorrerebbe in una illegittima **duplicazione d'imposta**. Si segnala tuttavia anche una sentenza di orientamento contrario a quella citata (Commissione Provinciale di Rimini, sentenza n. 328/01/2017, che ha rigettato il rimborso della rata versata dal **de cuius**, ma ha dichiarato non dovute le rate residue).

LEGAL

L'USO SPORADICO DEI BENI AZIENDALI PER FINI PERSONALI. QUANDO C'È SPAZIO PER IL LICENZIAMENTO?

Con sentenza n. 7208 del 22 marzo 2018 la Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul tema inerente la liceità del licenziamento giustificato da un'utilizzazione, da parte del lavoratore, di beni dell'impresa nella propria disponibilità. Rigettando il ricorso promosso dalla società, la Suprema Corte rievoca i noti principi applicabili per la valutazione della sussistenza in concreto della **giusta causa** idonea ad elidere l'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e in grado di giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare: il giudice deve, da un lato, considerare *"la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale"*; dall'altro, valutare la proporzionalità tra i fatti contestati e il licenziamento. **Non licenziabile**, pertanto, il dipendente che, formalmente in assenza dal servizio, aveva utilizzato l'autovettura aziendale senza la preventiva autorizzazione, in quanto tale utilizzo, ancorché funzionale allo svolgimento di impegni personali ma comunque connessi all'attività lavorativa, costituisce **inadempimento non grave agli obblighi contrattuali**.

*Cogliamo l'occasione per porgere a Tutti Voi i nostri migliori auguri
di una Felice e Serena Pasqua 2018.*

Il Prossimo numero di Baldi&Partners News uscirà venerdì 13 aprile 2018.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	29/03/18	22/03/18	CAMBI	29/03/18	22/03/18	SPREAD	29/03/18	22/03/18
3 mesi	-333,000	-0,334	Euro - USD	1,232	1,232	Btp vs BUND 10 years	128,4	127,0
6 mesi	-0,275	-0,275	Euro - yen	131,15	129,75			
1 anno	-0,193	-0,194						

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.